

FARNET Webinar – 13 maggio 2020

Misure di sostegno finanziario per mitigare l’impatto del COVID-19 nei settori pesca e acquacoltura

Introduzione

l’Unità di assistenza FARNET con la partecipazione dei colleghi di DG MARE, ha organizzato un webinar sull’argomento dei provvedimenti COVID-19 nel FEAMP e gli eventuali cambiamenti nel quadro operativo dei FLAG per contribuire a fronteggiare la crisi.

Il webinar ha offerto ai responsabili dei FLAG, OI, AdG e RN l’opportunità di discutere insieme idee per sostenere le comunità locali per contribuire a rispondere alla crisi, riflettendo su come utilizzare lo strumento CLLD nei prossimi mesi e sulle procedure attuative anche alla luce dei provvedimenti COVID-19 della Commissione Europea.

Al webinar hanno partecipato 76 persone, tra cui 32 FLAG e 7 OI.

Il webinar aveva lo scopo di fornire chiarimenti relativamente alle nuove misure intraprese dalla Commissione europea per mitigare l’impatto della crisi COVID-19 sul settore pesca e acquacoltura.

Qui sotto segue il contenuto della presentazione di DG MARE e un riassunto delle discussioni, domande e risposte del webinar.

Caratteristiche principali delle misure di supporto UE¹

Pacchetto delle misure di supporto UE

19 marzo - Quadro temporaneo di Aiuti di Stato² (modificato il 3 aprile e l’8 maggio per introdurre maggiore flessibilità nell’uso degli aiuti di stato e regolare l’entrata di entità pubbliche nella ricapitalizzazione delle imprese).

L’Italia si è mossa per tempo ed ha ottenuto già in data 15 aprile l’approvazione di due schemi nazionali indirizzati alle grandi imprese e alle PMI. Altri schemi a livello regionali sono stati adottati o sono al

¹ Presentazione del dott. Fabio Galetti, Team leader, DG Mare Unità D2 Azioni strutturali Mediterraneo e Mar Nero

² Comunicazione della Commissione (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e Comunicazione della Commissione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

momento oggetto di analisi della DG COMP (che ha la responsabilità per la valutazione di tutte le tipologie di aiuti di stato).

In particolare per quanto riguarda il settore pesca e acquacoltura è stato approvato uno schema di prestiti a tassi zero da parte della regione Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo quadro di riferimento prevede una misura simile al de-minimis che si affianca al classico de-minimis (max 30.000 EURO per beneficiario negli ultimi 3 anni) e permette un aiuto straordinario fino a 120.000 EURO per beneficiario per interventi in stretto ambito COVID-19 (consultare la comunicazione sul quadro temporaneo per ulteriori dettagli).

30 marzo - Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus

La Commissione ha adottato il 30 marzo una modifica al regolamento delle disposizioni comuni che introduce nuove misure nel quadro della “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus” (CRII – Coronavirus Response Investment Initiative, anche denominata CPR II – Common Provisions Regulation II)³.

Per il settore pesca e acquacoltura le novità più importanti sono state la possibilità di attivare le misure agli articoli 35 e 57 del FEAMP per contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori anche in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche come quella causata dal COVID-19. A tale proposito la DG MARE ha distribuito una [Nota informativa](#)⁴ ai Paesi membri che comprende anche suggerimenti per adattare le misure già presenti nel FEAMP all'emergenza COVID-19.

2 aprile – Proposta del Programma SURE⁵ (Strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza) che permette agli Stati membri di accedere ad un'assistenza finanziaria per un importo fino a 100 miliardi di EUR in forma di prestiti dell'Unione agli Stati membri colpiti dall'emergenza COVID-19 per aiutarli ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione. Sulla base di schemi nazionali sarebbe ad esempio possibile intervenire anche a favore di dipendenti o lavoratori autonomi nel settore pesca e acquacoltura.

23 aprile – CPR III – Flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi UE

23 aprile - Misure specifiche all' interno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

³ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) 13 marzo - CRII - Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus

⁴ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-information-note-coronavirus_en.pdf

⁵ COM(2020) 139 final del 2 aprile 2020 - Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19

Le ulteriori modifiche al Regolamento per le Disposizioni Comuni⁶ (anche denominato CPR III) e al FEAMP⁷ (anche denominato FEAMP Covid) del 23 Aprile sono quelle che hanno introdotto le novità più importanti per permettere alle amministrazioni e al settore di fronteggiare al meglio l'emergenza COVID-19.

Le misure introdotte da questi ultimi due regolamenti possono essere riassunte come segue:

Flessibilità comune a tutti i fondi strutturali

Oneri amministrativi alleggeriti e scadenze prorogate:

- Modifica semplificata agli strumenti finanziari
- Rapporto annuale di attuazione prorogato
- Metodo di campionamento di audit semplificato
- Possibilità di invocare la causa di forza maggiore COVID-19 per evitare il disimpegno
- Flessibilità in fase di chiusura al 2023

Flessibilità eccezionale nell'attuazione delle misure COVID-19 specifiche per il FEAMP

Flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie

- Sblocco delle limitazioni alle allocazioni per priorità previste all'articolo 13 del FEAMP con esclusione delle risorse dedicate alla priorità 3 (controllo e raccolta dati) che mantiene un limite massimo del 10% di possibile riallocazione, comunque soggetta ad una attenta valutazione per garantire che alle misure fondamentali di supporto alla CFP quali controllo e raccolta dati siano garantite le adeguate dotazioni finanziarie.
- Decade tetto del 15% stabilito tra le misure flotta e il totale delle priorità 1, 2 e 5 (articolo 25(3) del FEAMP) per quanto riguarda le sole misure di fermo temporaneo in ambito COVID-19

Procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi (per l'adozione delle nuove misure COVID-19 i tempi di adozione della modifica dei programmi operativi possono scendere da 3 mesi a 25 giorni lavorativi).

Operazioni possono essere **selezionate prima** della modifica (la spesa verrà però riconosciuta solo se le modifiche al programma operativo saranno effettivamente adottate dalla Commissione).

Operazioni concluse sono comunque ammissibili (decade la disposizione all'articolo 65(6) del CPR che prevede la possibilità di selezionare operazioni già concluse SOLO se queste sono relative all'ambito COVID-19)

Ammissibilità retroattiva delle spese dal 01/02/2020 al 31/12/2020. Solo per le spese relative all'ambito COVID-19 l'ammissibilità non è più legata alla data di invio in SFC2014 della richiesta di modifica del

⁶ Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

⁷ Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

programma operativo ma è ammissibile dal 1/02/2020 qualunque sia la data di invio e adozione del programma.

Queste ultime due disposizioni implicano che esclusivamente per operazioni riferite all'emergenza COVID-19, si introduce un dispositivo analogo a quello dei "progetti retrospettivi" delle passate programmazioni. Ad esempio "se c'è stato un investimento a marzo per adeguare un'impresa di acquacoltura alle nuove norme di sicurezza per il COVID-19 e, ad esempio a fine estate si fa un bando che contempla questo tipo di intervento, l'investimento è ammissibile. E' ovviamente necessario che vi sia una prova della relazione tra le spese e la risposta alla crisi COVID-19.

E' responsabilità dell'autorità di gestione assicurarsi che tali spese siano effettivamente imputabili all'emergenza COVID-19 e che non vi sia sovrapposizione di aiuti tra le diverse misure per le stesse operazioni.

Misure specifiche FEAMP valide fino al 31/12/2020

Misure di sostegno finanziario ai pescatori per arresto temporaneo delle attività di pesca, incluse le acque interne: Si tratta di una misura estremamente importante per mitigare l'impatto economico sul settore dovuto all'arresto delle attività di pesca durante la crisi (il tasso di cofinanziamento pubblico UE passa da 50 a 75% ora del 75%) - anche se non è di primario interesse per i FLAG.

Compensazione finanziaria (intensità di aiuto al 100%) a favore degli acquacoltori e delle imprese di trasformazione nel settore dell'acquacoltura per

- Sospensione temporanea o riduzione della **produzione**;
- Sospensione temporanea o riduzione delle **vendite**;
- Spese supplementari di **magazzinaggio**.

Inoltre, concessione di **capitale circolante (intensità di aiuto al 50%)**

Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura per **l'ammasso dei prodotti (intensità di aiuto al 100%)**

E' possibile stabilire le compensazioni anche sulla base di somme forfettarie evitando ogni forma di sovra compensazione. Sarà necessario indicare chiaramente nella sezione 4 del programma operativo le nuove metodologie di calcolo per queste compensazioni.

Aumento del supporto ai **piani di produzione e commercializzazione** per le organizzazioni dei produttori da 3 a 12% + anticipo tra 50-100%

Attuazione della Priorità 4

A livello UE non vi sono più limiti alla flessibilità per riallocare eventuali dotazioni finanziarie alla priorità 4 sul PO FEAMP Italia:

- L'articolo 13 modificato del FEAMP consente la redistribuzione dei fondi tra le diverse priorità dell'Unione per rispondere alle questioni più urgenti. Tuttavia, la CE ha sottolineato l'importanza delle misure dell'UP3 relative alla raccolta e al controllo dei dati.
- Nel caso dell'Italia, nonostante nel 2018 non si sia raggiunto l'obiettivo di performance per la priorità 4 (e la priorità 2) è possibile comunque lo spostamento di risorse volte ad aumentare la dotazione finanziaria di queste priorità.

Indicazioni relative al CLLD

- Valutare necessità di modificare le strategie locali per far fronte all'impatto COVID-19 sul territorio
- Non ci sono novità per quanto riguarda intensità di aiuto per le misure tradizionalmente usate dai FLAG
- Prediligere interventi di limitata complessità e attuazione veloce

È importante facilitare le procedure tra le OI, AdG e i FLAG per fornire, se necessario, rapide modifiche delle Convenzioni e delle Strategie locali. È chiaro che la maggior parte degli interventi, soprattutto per quanto riguarda le compensazioni finanziarie, saranno gestiti da AdG e OI. Tuttavia, nell'ambito dei FLAG, potrebbero essere adottate azioni piuttosto importanti in materia di salute pubblica e prevenzione per mitigare l'impatto socio-economico dell'epidemia di COVID-19 (facilitando le PMI ad adattare la loro attività alle nuove norme sulla distanziamento sociale e le relative misure sanitarie da adottare negli spazi pubblici). La modifica delle strategie locali è fortemente influenzata dalla portata e dalla natura delle singole misure che i FLAG sono disposti ad introdurre.

Sottolineando che è importante agire rapidamente in risposta alla crisi della COVID-19 (ad esempio lanciando i bandi al più presto) gli impegni e i relativi pagamenti ai beneficiari dei progetti e delle azioni relative alla risposta della COVID-19 possono essere certificati anche dopo il 31/01/2020.

Infine, i FLAG e gli investitori privati devono tenere d'occhio anche altre tipologie di fondi, non solo il FEAMP (ad esempio i fondi regionali e il FSE) in cui potrebbero esserci opportunità di azioni localizzate che potrebbero coinvolgere indirettamente anche specificamente il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Elementi emersi nel dialogo con i partecipanti⁸

Quello che le misure COVID-19 non prevedono

Ulteriori fondi per gli interventi sul territorio, recupero risorse della riserva di efficacia, altre misure straordinarie. A tale riguardo è stato ribadito che c'è nessuna nuova risorsa di bilancio aggiuntiva al programma operativo ma è possibile una rimodulazione per aumentare le dotazioni alla priorità 4 per attuare interventi a livello locale da parte dei FLAG.

⁸ Il testo riporta una sintesi degli elementi emersi nella sezione "domande e interventi dei partecipanti".

La riserva di efficacia per le priorità 2 e 4 non è stata allocata al programma operativo nel a causa del non raggiungimento degli obiettivi di performance a fine 2018 ed è stata perciò perduta.

Viene chiesto se esistono deroghe alla tipologia di azioni (es. acquisto beni usati non oggetto di altre misure di sostegno) e alla percentuale di intensità dell'aiuto per i beneficiari privati (es. 100% in linea con art. 95). Il nuovo FEAMP-COVID non prevede deroghe specifiche all'intensità di aiuto ma l'emergenza sanitaria e la natura delle azioni intraprese dai FLAG aprono molti scenari al possibile utilizzo delle classiche deroghe previste all'art 95(3) del FEAMP per arrivare al 100% di intensità di aiuto, in particolare esplorando la possibilità di invocare la natura di interesse collettivo e beneficiario collettivo a seconda del tipo di interventi posti in essere.

Misure speciali tipo Protocolli/disciplinari COVID-19 lungo la filiera. Da discutere e chiarire in ambito domestico eventualmente tra OI e FLAG

Ripercussioni sull'attuale **programmazione** ed eventuale «prolungamento dei tempi di chiusura» Viene ribadito che nessuna spesa é ammissibile oltre il 31/12/2023 mentre per gli interventi speciali in ambito COVID-19 l'ammissibilità della spesa é fino al 31/12/2020.

Non esiste una data limite per i normali impegni di spesa al 31/12/2020. Gli impegni di spesa possono essere presi fino alla fine della programmazione perché il regolamento non prevede alcun limite temporale specifico per gli impegni di spesa: l'unico limite è sull'ammissibilità delle spesa al 31/12/2023.

Un'ipotesi di lavoro: i "Progetti ombrello" a titolarità FLAG

Si è ragionato sul «caso particolare» dei «progetti ombrello» a titolarità GAL per adeguamento salute e sicurezza: Le azioni in risposta all'emergenza COVID-19 e relative, ad esempio, a piccoli adeguamenti nelle imprese per operare in sicurezza e con il distanziamento sociale, possono essere promosse come progetti "a titolarità FLAG" invece che bandi rivolti a beneficiari privati. In tal caso, i FLAG possono beneficiare del 100% del tasso di intensità dell'aiuto facendo riferimento ai concetti di interesse comune (mitigare impatto COVID-19 migliorando gli aspetti di salute pubblica) e di beneficiario collettivo (il FLAG) ai sensi dell'articolo. 95.

Allocazione di risorse aggiuntive sulla Priorità 4

Lo spostamento di ulteriori risorse finanziarie sulla Priorità 4 è consentito, dipende unicamente dalle decisioni di redistribuzione dei fondi all'interno del programma prese al livello nazionale. La priorità 4 era una di quelle che non avevano raggiunto gli obiettivi di performance al 2018, quindi, con le regole "pre-COVID" non avrebbe potuto beneficiare di dotazioni aggiuntive. In emergenza COVID-19 però questo meccanismo è stato eliminato.

Margine di manovra per la modifica dei PSL: snellimento procedurale

Considerando che l'emergenza richiede velocità: è possibile concordare **procedure burocratiche semplificate ed accelerate** lungo tutta la catena di delivery per promuovere le varianti. Se si come si dovrebbe fare? Ogni caso ha la sua specificità. In generale, dipende dal modo in cui le Convenzioni e le Strategie sono state scritte. L'invito è quello di adottare procedure rapide e veloci per modificare le strategie locali in concertazione tra i FLAG, gli OI e AdG (magari anche attraverso rapide e snelle linee guida di attuazione suggerite dalla AdG/rete nazionale).

Bisognerebbe analizzare con attenzione quali margini hanno i FLAG di modificare le azioni programmate (ad esempio nelle tipologie di intervento) senza dover presentare una richiesta di variante/rimodulazione, questo dipende sostanzialmente dai contenuti delle convenzioni sottoscritte.

Comunque bisogna fare tutto il possibile per accelerare questi processi di adeguamento e snellirli se il fine è contribuire all'emergenza. Non ci sono riferimenti specifici nei Regolamenti per regolare il processo di revisione dei PSL in quanto questa responsabilità è lasciata allo stato membro fermo restando il rispetto dei principi per una sana gestione finanziaria. In questo contesto si suggerisce di applicare al processo di revisione della **convenzione OI/Flag**, "mutatis mutandi", gli stessi principi che si applicano alla revisione dei contratti tra autorità e beneficiari nel caso di sopravvenuti avvenimenti non previsti al momento della stipula, sempre nel rispetto della normativa nazionale vigente. E' responsabilità degli OI assicurarsi che la modifica ai PSL sia basata su criteri oggettivi e che vi sia una documentazione/certificazione sufficiente ad evidenziare l'impatto dell'emergenza COVID-19 sul territorio e la necessità di adattare i PSL.

Margine di manovra per la modifica dei PSL: contenuti e modalità di intervento

I **criteri di selezione** approvati in Comitato di Sorveglianza non possono essere modificati al livello locale. Tuttalpiù, al livello CLLD si può andare verso criteri aggiuntivi. Diversa è la condizione di misure esclusivamente CLLD. Quindi la questione va esaminata caso per caso.

Con le premesse esposte ai punti precedenti (convenzione OI/Flag) è possibile **l'introduzione nuove tipologie di progetti** se rappresentano una risposta efficace allo sconvolgimento delle economie locali dovuto all'epidemia di COVID-19, misure come negli esempi ai punti seguenti sono più che benvenute:

- Formazione dei pescatori
- Azioni di orientamento al consumo del pescato
- Azioni di supporto alla ripartenza del settore HoReCa (fondamentale per il mercato del pescato)

Tuttavia, è fondamentale tenere presente che ogni azione intrapresa in risposta alla COVID-19 deve essere dimostrata e successivamente giustificata.

Effettuazione dei controlli

In emergenza COVID-19 non è necessario effettuare i controlli a campione in loco prima dei pagamenti ma è comunque necessario che tali controlli siano completati in tempo per permettere la presentazione dei conti al successivo esercizio di liquidazione dei conti ad esempio 15 febbraio 2021 per spese certificate entro 31 luglio 2020 o 15 febbraio 2022 per spese effettuate fino al 31/12/2020. Nel caso non sia possibile completare i controlli come previsto le spese dovranno essere de-certificate prima della presentazione dei conti ed eventualmente ri-certificate nel successivo esercizio finanziario.

Applicazione dell'ammissibilità retroattiva

Dato che l'ammissibilità retroattiva dal 01/02/2020 al 31/12/2020 riguarda esclusivamente le spese relative all'ambito COVID-19, è stato sollevato il quesito su come ci si debba comportare in caso di investimenti effettuati in tale periodo ma che, pur includendo "spese ascrivibili all'emergenza COVID" (ad esempio di sicurezza sanitaria), contemplano anche ulteriori tipologie con diverse finalità.

È stato chiarito che l'ideale sarebbe che gli investimenti per la COVID-19 fossero monotematici e non all'interno di progetti di investimento più grandi con altri obiettivi. In caso contrario è necessario scorporare le spese degli investimenti in due operazioni separate dove gli investimenti in ambito COVID-19 potranno beneficiare delle deroghe previste dal nuovo regolamento FEAMP-COVID.

Disclaimer

Si attira l'attenzione sul fatto che, ai sensi del Trattato sull'Unione Europea, solo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente per fornire un'interpretazione giuridica del diritto dell'Unione.

Le informazioni di cui sopra sono da intendersi come linee guida nell'assistere le autorità nazionali a raggiungere una comprensione condivisa delle disposizioni del Regolamento FEAMP.